



# PER-CORSI INFAS: (IN)FORMAZIONE PER L'AGRICOLTURA SOCIALE

## Tirocini extracurricolari per l'inserimento o il reinserimento lavorativo



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale  
Nazionale 2014-22  
Piano di azione biennale 2021-2023  
Scheda progetto CREA 21.1**

Autorità di gestione:  
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabili scientifici: Francesca Giarè, Patrizia Borsotto

Il presente modulo in-formativo è stato sviluppato nell'ambito del  
progetto pilota con la Regione Siciliana "Formazione in agricoltura"  
Referente del progetto pilota: Gabriella Ricciardi

Autori: Antonio Papaleo, Patrizia Borsotto

Data: gennaio 2022

Impaginazione e grafica:  
Anna Lapoli, Roberta Ruberto e Mario Cariello



# 1 La regolamentazione

Il primo intervento normativo in materia di tirocini è stato adottato con la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (cosiddetta Legge Treu). Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro la legge ha disposto uno specifico articolo "Tirocini formativi e di orientamento" (Articolo 18), demandando a successivo Decreto Ministeriale la regolamentazione di tirocini e stages.

Tirocinio	
<b>Definizione</b>	<p>Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>(Linee Guida Nazionali sui tirocini extracurricolari del 25 maggio 2017).</p>

Pertanto, con il Decreto Interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 è stato adottato il regolamento per le disposizioni attuative in materia di tirocini formativi e di orientamento "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Negli anni successivi, nel più ampio panorama delle politiche indirizzate al mercato del lavoro, il legislatore ha adottato altre norme per la disciplina delle varie tipologie di tirocinio presenti nell'ordinamento italiano. Parallelamente vi è stato un importante dibattito che si è concentrato, prevalentemente, sugli aspetti legati alla competenza legislativa della regolamentazione dei tirocini, ovvero se statale o regionale. Il dibattito ha visto l'intervento della Corte costituzionale, che ha chiarito come tale competenza è in capo alle Regioni. È con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (cosiddetta legge Fornero) che il legislatore nazionale individua nell'"Accordo tra Governo e regioni e PPAA" lo strumento, utilizzato oggi in Italia per la regolamentazione dei tirocini, che consente di fornire un quadro di riferimento comune in tutta Italia nel rispetto della potestà legislativa regionale. L'articolo 1 comma 34 della legge indica infatti che, il Governo e le regioni

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concludono un accordo per la definizione di **linee-guida** condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Tale accordo, pertanto, rappresenta uno strumento di riferimento (linee guida uniformi) che le Regioni e Province Autonome nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi recepiscono nelle proprie normative, adattandoli, evidentemente, al proprio contesto.

Infatti, come riportato nelle conseguenti linee guida in materia di tirocini adottate con l'Accordo - numero 1/CSR del 24/01/2003 "...il contenuto delle linee guida indica taluni standard minimi la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà delle Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggior tutela".

Le linee guida attualmente in vigore sono quelle relative all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92" del 25 maggio 2017.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato -Regioni - "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale".

## 2 Il Tirocinio extracurricolare

I tirocini possono essere suddivisi in:

- **tirocini curricolari:** esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e pertanto finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro;
- **tirocini extracurricolari:** finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

È per questa seconda tipologia di tirocini che le linee guida nazionali dettano standard minimi comuni.

Possiamo distinguere tre tipologie di tirocini:

- **tirocini formativi e di orientamento:** sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i



coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. La durata massima di questi tirocini è 6 mesi.

- **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro:** si tratta di tirocini finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. Per questi tirocini la durata massima è 12 mesi;
- **tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di categorie svantaggiate:** si tratta di percorsi di tirocinio dedicati alle persone con disabilità, come individuate dall'art. 1, co. 1, legge 68/1999, e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Per questi tirocini la durata massima è 12 mesi, con la possibilità di arrivare fino a 24 nel caso di soggetti disabili.

Accanto alle tipologie di tirocini extracurricolari precedentemente descritti vi sono i **tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (TIS)**. Questi tirocini rappresentano uno strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari per favorire l'inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità.

I tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, a livello nazionale, sono stati istituiti e disciplinati con l'**Accordo n. 7/CSR del 22 Gennaio 2015 della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome ai sensi del Dlgs n. 281/97**, con il quale sono state approvate le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'Inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

I beneficiari di detti tirocini sono i **sogetti presi in carico** dal servizio sociale professionale del servizio pubblico; ovvero [... *la funzione esercitata dal servizio professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del*

*territorio*]. La durata di questi tirocini non può superare i 24 mesi. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, possono prevedere delle deroghe. In generale, il tirocinio può essere prorogato o ripetuto anche oltre i 24 mesi solo se il servizio pubblico che ha in carico la persona ne attesta la necessità. Per quanto attiene l'indennità di tirocinio, di norma, questa è corrisposta dall'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

Le Linee guida del 25 maggio 2017 non disciplinano le tipologie di tirocinio:

- curricolari;
- estivi, ossia tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di adolescenti o giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi (di istruzione superiore, universitaria, ecc.) e aventi fini orientativi e formativi;
- per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché periodi di pratica professionale, richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;
- transnazionali, svolti all'estero (anche nell'ambito di Programmi comunitari come, ad esempio, Erasmus plus) o presso un ente sovranazionale;
- per soggetti extracomunitari, promossi all'interno delle c.d. quote di ingresso<sup>4</sup>, per i quali si deve fare riferimento a specifiche normative regionali di recepimento dell'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014;
- finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si deve fare riferimento a specifiche normative regionali di recepimento dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

### 3 Governance e soggetti coinvolti per i tirocini extracurricolari

Il rapporto di tirocinio non è mai una relazione diretta tra il "tirocinante" e l'azienda che lo ospita. La governance del rapporto di tirocinio prevede il coinvolgimento di almeno tre soggetti:

- a) il promotore;
- b) l'ospitante;



c) il tirocinante.

Il **promotore**<sup>1</sup> è il soggetto che ha la possibilità di promuovere le iniziative di tirocinio ed è rappresentato da un insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, da soggetti privati non aventi scopo di lucro (in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative di tirocinio): servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

L'**ospitante** è il soggetto (pubblico o privato) dove il tirocinante svolge il periodo di tirocinio. Le linee guida nazionali definiscono alcune delle caratteristiche del soggetto ospitante (ad es: l'ospitante non può fungere, per lo stesso tirocinio, anche da soggetto promotore; l'ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), con la normativa riguardante il diritto al lavoro dei disabili (l.n. 68/1999 e s.m.i.); deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio), lasciando alle regioni e province autonome la possibilità di definire eventuali caratteristiche soggettive e oggettive.

Per quanto riguarda i tirocinanti, con riferimento ai tirocini extracurricolari, questi possono far riferimento a:

- i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
- i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

- i lavoratori a rischio di disoccupazione;
- le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
- le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;
- i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
- le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

## 4 Modalità attuative

L'attivazione dei tirocini avviene sulla base di una specifica **Convenzione** che viene stipulata tra il soggetto **promotore** e il soggetto **ospitante**. Nelle convenzioni vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità del soggetto promotore e dell'ospitante, pertanto, queste devono contenere alcune indicazioni di base riguardanti:

- gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- le modalità di attivazione;
- la valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- il monitoraggio;
- la decorrenza e la durata della convenzione.

Fatte salve queste informazioni, sono le Regioni e Province autonome che definiscono il modello di convenzione da adottare sul loro territorio.

Gli obiettivi formativi del tirocinio, nonché le modalità di attuazione, sono definite sulla base di un **progetto formativo individuale** (PFI) che deve essere allegato alla suddetta convenzione. Il PFI viene quindi concordato, e sottoscritto, fra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante.

Il tirocinio, pertanto, si realizza sulla base del PFI nel quale sono contenuti gli elementi descrittivi del tirocinio (es: le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo mensile dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative (INAIL e resp. civile verso terzi) e le attività previste come oggetto del tirocinio con

posizione assicurativa INAIL e di responsabilità civile verso terzi a favore del tirocinante.

<sup>1</sup> È il soggetto che provvede ad erogare l'indennità di frequenza del tirocinio, quindi colui che apre anche una



riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali). Inoltre, le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel **Dossier individuale** (un documento che deve essere compilato a cura del soggetto ospitante durante lo svolgimento del tirocinio e che contiene le evidenze documentali che comprovano l'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo e la valutazione in merito al loro svolgimento da parte del tirocinante).

Una figura centrale per i percorsi di tirocinio è rappresentata dal **Tutor**. Una figura che rappresenta il riferimento principale per il tirocinante e che collabora con il soggetto promotore e il soggetto ospitante per il buon esito del tirocinio.

In un percorso di tirocinio sono fondamentalmente due i tutor del tirocinio:

- uno designato dal soggetto promotore che ha il compito di partecipare alla definizione del Progetto Formativo Individuale del tirocinante, garantire il corretto svolgimento dell'esperienza attraverso azioni di monitoraggio del percorso formativo e di verifica della coerenza (con quanto indicato nel PFI);
- e uno nominato dal soggetto ospitante, che il compito di facilitare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo e di affiancarlo, supportarlo e formarlo oltre a verificare periodicamente i risultati raggiunti.

inserimento/reinserimento in favore di categorie svantaggiate; generalmente sia il tirocinante sia gli operatori sociali vengono retribuiti. I soggetti della rete sono i seguenti:

- il tirocinante che grazie al tirocinio aumenta le sue competenze e conoscenze;
- gli operatori sociali che costruiscono il piano formativo individuale con il tirocinante e gli agricoltori, supervisionano il tirocinio, svolgono un'azione di tutorato del tirocinio e valutano l'efficacia degli interventi;
- l'agricoltore ha il vantaggio di avere in azienda una risorsa produttiva selezionata e formata per che possa rispondere ai bisogni lavorativi dell'azienda stessa.

## 5 Tirocini e agricoltura sociale

La legge 141/2015 che disciplina l'agricoltura sociale in Italia e il D.M. 21 dicembre 2018 n. 12550 di attuazione evidenziano la possibilità di considerare il tirocinio come forma di coinvolgimento nell'attività di inserimento socio-lavorativo (punto a) e nelle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (punto b) fermo restando che le competenze acquisite andranno verificate e certificate in base a quanto previsto nelle Linee guida sui tirocini.

In Italia vi sono numerose esperienze di agricoltura sociale dove, partendo da tirocini si passa ad una condizione stabile lavorativa all'interno della realtà produttiva con forme di contratto di lavoro anche part-time dimensionati sulle reali possibilità della persona. Il tirocinio in questi casi normalmente è quello di tipo "Inclusione Sociale (TIS)" oppure quello di orientamento e formazione o di